

CONVENZIONE

REGIONE DEL VENETO E

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

STIPULATA IL 20 DICEMBRE 1989

Pcr 9 giugno 1989, n. 913.

Convenzione tra la Regione Veneto e l'Università degli studi di Verona per gli anni 1989/1991.

Il Consiglio regionale

Vista la nota del Presidente della Giunta regionale datata 14 marzo 1989, prot. n. 29/Cr, con la quale si invita il Consiglio regionale ad approvare la convenzione tra la Regione Veneto e l'Università degli studi di Verona, relativa alle attività del Servizio sanitario nazionale;

Udita la relazione della quinta commissione consiliare, relatore il consigliere Felice Dal Sasso;

Premesso che in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 le Regioni e le Università stipulano convenzioni per realizzare un idoneo coordinamento delle rispettive funzioni istituzionali;

Visto lo schema tipo di convenzione approvato con dm 12 maggio 1986;

Tenuta presente la vigente normativa statale e regionale relativa al Servizio sanitario nazionale;

Preso atto della proposta di convenzione composta di n. 18 articoli e relativi allegati;

Visto l'art. 9 dello statuto della Regione Veneto;

Con votazione palese,

delibera

di approvare la convenzione tra la Regione Veneto e l'Università degli studi di Verona nel testo allegato al presente provvedimento del quale fa parte integrante.

ALLEGATO

Convenzione tra la Regione Veneto e l'Università degli studi di Verona per gli anni 1989/1991

Art. 1

Convenzione e programmazione sanitaria

1. La Regione del Veneto e l'Università degli studi di Verona, fermo restando il concorso anche di altre facoltà e istituti universitari nell'azione di consultazione prevista dall'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in conformità alle rispettive funzioni istituzionali, riconoscono che:

— l'attività didattica e di ricerca svolta dalle facoltà di medicina è inscindibilmente connessa con l'attività assistenziale delle stesse;

— la facoltà di medicina concorre alla realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e

regionale di cui alla citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo quanto previsto dalla presente convenzione.

2. La Regione e l'Università convengono:

— che l'Università stessa, come sede primaria della ricerca scientifica, sia sentita in sede di programmazione dei progetti-obiettivo e della ricerca sanitaria finalizzata e partecipi alla realizzazione di quanto sopra utilizzando fondi a tal fine destinati secondo le indicazioni e le modalità del piano sanitario nazionale e del piano sanitario regionale;

— che nel quadro del procedimento di cui al quarto comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 l'Università, per i corsi di laurea e per le scuole, relativi al settore sanitario, al fine di formulare le proprie proposte, prenda accordi preventivi con la Regione;

— che nella determinazione del numero dei posti aggiuntivi di cui al quinto comma dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, l'Università deve attenersi alle indicazioni previamente concordate con la Regione del Veneto, nell'ambito della programmazione regionale;

— che l'attività didattica e di ricerca svolta dalla facoltà di medicina è da considerarsi inscindibilmente connessa con l'attività di promozione sanitaria globalmente intesa nei suoi momenti di prevenzione, cura e riabilitazione, in quanto le strutture del Ssn costituiscono uno strumento essenziale anche per la completa realizzazione delle finalità istituzionali della facoltà di medicina;

— che ciò comporta di conseguenza anche il pieno coinvolgimento della facoltà di medicina nella realizzazione, sia degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale, sia delle strutture a questa connesse;

— che l'Università di Verona mette a disposizione il proprio patrimonio bibliografico medico e la Regione si impegna a finanziare la realizzazione di iniziative atte a consentirne lo sviluppo in coordinamento con il patrimonio bibliografico delle ulss interessate anche attraverso una rete di informatizzazione che consenta di collegare la biblioteca universitaria con le analoghe strutture dislocate nel territorio, promuovendo pure la integrazione reciproca delle iniziative culturali.

Art. 2

Concorso nel settore assistenziale della facoltà di medicina

1. La facoltà di medicina concorre alla realizzazione dei fini del servizio sanitario nazionale con le strutture proprie indicate nell'allegato A e con le unità operative a direzione universitaria nelle strutture dell'Ulss n. 25 di cui all'allegato B e nelle strutture di altre Ulss di cui agli allegati D ed E.

2. Tali allegati corrispondono alle indicazioni del Pssr.

3. In particolare per quanto riguarda l'all. A), le parti prendono atto che in esso sono inseriti anche gli insegnamenti non clinici della facoltà di medicina.

4. La convenzione attuativa di cui all'8° comma dell'art. 39 della legge n. 833/1978 stabilirà le modalità di partecipazione di tali insegnamenti all'attività del complesso Ospedale-Università, nonché all'attività dell'Ulss n. 25 per i fini del Ssn.

5. Per quanto riguarda l'allegato D, le parti prendono atto che in esso sono inserite le strutture appartenenti all'Ulss n. 33 nello stabilimento ospedaliero di Valeggio sul Mincio. In tali strutture è stata data attivazione a un ospedale clinicizzato di medicina riabilitativa e preventiva, la cui attività assistenziale deve ritenersi strettamente connessa con l'attività assistenziale espletata presso il presidio ospedaliero dell'Ulss n. 25.

6. Di conseguenza le parti concordano che alla stipulazione della convenzione tra l'Università di Verona e l'Ulss n. 33, ai sensi dell'8° comma dell'art. 39 della legge n. 833/1978, partecipi anche l'Ulss n. 25 al fine di consentire il coordinamento e l'indirizzo unitario delle attività assistenziali di cui al comma precedente, nonché l'effettiva collaborazione operativa tra le strutture assistenziali dell'Ulss n. 33 presso l'ospedale di Valeggio sul Mincio e quelle dell'Ulss n. 25 presso il presidio ospedaliero della stessa.

Art. 3

Strutture o unità operative delle Ulss da utilizzare a fini didattici integrativi

1. Le strutture e le unità operative ospedaliere ed extraospedaliere dell'Ulss n. 25, nonché dell'Ulss n. 33 e n. 8 a direzione non universitaria utilizzate ai fini della didattica integrativa di quella universitaria sono elencate rispettivamente negli allegati C, D ed E, nel rispetto del limite di cui all'art. 39, comma quarto, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Il personale ospedaliero laureato e l'altro personale laureato delle anzidette strutture da utilizzare ai fini della didattica integrativa verrà indicato in apposito allegato alla convenzione attuativa di cui all'8° comma dell'art. 39 della legge n. 833/1978.

3. La individuazione delle strutture e unità operative ospedaliere ed extraospedaliere delle Ulss n. 25, n. 33 e n. 8, da utilizzare ai fini didattici da includere negli allegati B, C, D ed E, viene effettuata sulla base delle indicazioni della commissione di esperti di cui all'art. 39, comma quinto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, tenuto conto delle richieste del consiglio di facoltà di medicina e sentite le Ulss interessate nel rispetto dei requisiti di idoneità fissati dal decreto ministeriale di cui all'art. 39, comma terzo, della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. Le strutture della facoltà di medicina e quelle delle Ulss n. 25, n. 33 e n. 8 indicate negli allegati A, B, C, D ed E sono riconosciute strutture multizonali.

5. Le predette strutture costituiscono il complesso convenzionato Ospedale-Università.

6. Gli allegati di cui sopra, nei quali sono individuate le divisioni e i servizi di diagnosi e cura a direzione ospedaliera e a direzione universitaria, corrispondono alle previsioni del piano sanitario regionale e, pertanto, non potranno essere modificati se non di comune accordo fra le parti e con le procedure di modifica del piano stesso.

7. Le parti prendono pure atto che alcune delle divisioni e servizi di diagnosi e cura indicati nel precedente comma non sono ancora attivati e funzionanti. Essi vengono indicati negli allegati con asterisco.

8. La convenzione attuativa di cui al comma 8 dell'art. 39 della legge n. 833/1978, stabilirà le modalità e i tempi con i quali, in aderenza agli indirizzi della programmazione sanitaria regionale e alle indicazioni del piano sanitario regionale, si procederà alla attivazione delle divisioni e servizi di cui sopra, fissandone pure i tempi e l'organizzazione anche in riferimento a quanto stabilito nel successivo articolo 5.

9. La Regione, sentite le proposte dell'Università e dell'Ulss, si riserva la facoltà di autorizzare l'affidamento della direzione di divisioni o servizi ospedalieri a professore universitario, di 1° fascia, straordinario o ordinario; o di 2° fascia in possesso di idoneità primariale, titolare dell'insegnamento della materia corrispondente o affine.

10. L'affidamento, che deve essere motivato da specifiche esigenze clinico-assistenziali e di ordine didattico, determina la clinicizzazione temporanea e condizionata della struttura che forma oggetto dell'accordo e non comporta soppressione di posti nel corrispondente organico dell'Ulss.

11. L'affidamento al singolo docente universitario cesserà soltanto nel caso di cambiamento del titolare dell'insegnamento stesso. La cessazione dell'affidamento comporterà anche la cessazione della clinicizzazione della struttura. In tal caso saranno comunque messe a disposizione dell'università le dotazioni necessarie per l'espletamento delle attività relative alle scuole di specializzazione funzionanti.

12. Le divisioni e i servizi ospedalieri affidati con responsabilità primariale a medici ospedalieri di ruolo, qualora questi ultimi nel corso della convenzione siano nominati professori universitari di ruolo della materia, ordinari o associati, vengono affidati agli stessi con i medesimi effetti di cui ai commi precedenti.

13. Il passaggio dalla direzione ospedaliera a quella universitaria di divisioni e servizi non comporta modificazioni organizzative, né delle discipline o specializzazioni che le riguardano.

14. La convenzione attuativa di cui al comma 8 dell'art. 39 della legge n. 833/1978, stabilirà le modalità per procedere all'attivazione degli affidamenti di cui ai precedenti commi, i quali dovranno essere oggetto di accordi attuativi tra le Ulss interessate e l'Università, nonché di un regolamento, approntato di volta in volta, nel quale saranno indicate, sia le modalità con le quali il personale universitario svolgerà attività di assistenza, sia le modalità con le quali il personale sanitario ospedaliero della struttura verrà integrato nell'attività propria della didattica e della ricerca.

15. Le divisioni e servizi ospedalieri che, all'entrata in vigore della presente convenzione, risultano affidati alla direzione di professori universitari associati, restano affidati agli stessi, sempreché i competenti Organi Accademici consentano l'attribuzione delle funzioni superiori ai sensi dell'art. 102 del dpr n. 382/1980 e successive modifiche.

Art. 4

Psichiatria

1. La Regione e l'Università convengono che nell'ambito della programmazione regionale deve essere assicurata l'utilizzazione dei servizi territoriali extraospedalieri e dei servizi con degenza relativi alla salute mentale di cui all'art. 34 della legge n. 833/1978, necessari per i fini didattici e di ricerca dell'Università, come indicati negli allegati B e C.

2. Le unità operative di salute mentale a direzione universitaria rientrano tra le strutture indicate all'art. 34 della legge n. 833/1978 e regolamentate dalle relative leggi regionali.

Art. 5

Dipartimenti

1. L'organizzazione dipartimentale per l'assistenza e quella per la ricerca scientifica e didattica sono rispettivamente disciplinate dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dalla legge regionale di attuazione dello stesso e dall'art. 83 all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 e successive modifiche, fatta salva la possibilità di istituire, d'intesa tra Regione, Università, Ulss n. 25 e Ulss n. 33, per quest'ultima limitatamente al Centro Ospedaliero Clinicizzato di Medicina Riabilitativa e Preventiva, forme di collaborazione per finalità complessive assistenziali, di ricerca e didattica.

2. Allo scopo quindi di attuare una effettiva integrazione tra strutture universitarie e strutture dell'Ulss per le attività di assistenza, didattiche e di ricerca, nella convenzione attuativa di cui all'8° comma dell'art. 39 della legge n. 833/1978, l'Università, l'Ulss n. 25 e l'Ulss n. 33, per quest'ultima sempre limitatamente al predetto Centro ospedaliero, potranno stabilire, nel quadro legislativo regionale, precise modalità per dar vita a organismi di tipo dipartimentale nei quali confluiscono unità a direzione universitaria e unità a direzione non universitaria, per realizzare, nei settori affini, indirizzi unitari e utilizzazione coordinata di personale e di mezzi.

3. Gli organismi di tipo dipartimentale, saranno considerati come entità funzionali per la collaborazione tra Università, Ulss n. 25 e Ulss n. 33 e articolati secondo programmi concordati e coordinati tendenti a unificare assistenza, didattica e ricerca.

4. La convenzione attuativa di cui sopra dovrà anche concretamente individuare modalità per lo sviluppo di programmi di lavoro comune, sia attraverso l'attività di dipartimenti istituzionalizzati, sia mediante il coordinamento temporaneo dell'attività di strutture dipartimentali e non dipartimentali facenti parte del complesso Ospedale-Università, con strutture territoriali ed extraospedaliere nell'ambito dell'Ulss n. 25 e nell'ambito dell'Ulss n. 33 presso il Presidio Ospedaliero di Valeggio sul Mincio per i seguenti fini:

- a) la ricerca finalizzata e applicativa, in rapporto all'assistenza
- b) l'indagine epidemiologica

c) attività assistenziali implicanti innovazioni organizzative, diagnostiche, terapeutiche e che necessitino di collaborazioni molteplici.

Art. 6

Apporto all'insegnamento del personale laureato dell'Ulss

1. La Regione e l'Università convengono che l'apporto all'insegnamento di personale ospedaliero laureato e di altro personale laureato delle strutture convenzionate e nel limite del numero che verrà stabilito nella convenzione attuativa, si realizza a domanda degli interessati, tenuto conto della specifica qualificazione del predetto personale sul piano didattico, in relazione anche alle particolari caratteristiche delle strutture in cui tale personale presta assistenza, mediante il conferimento di contratti di insegnamento per lo svolgimento di attività didattica integrativa di quella universitaria, ai sensi dell'art. 25, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 e successive modifiche.

2. L'apporto all'insegnamento di cui al precedente comma si realizza secondo l'esigenza di affidamento di funzioni didattiche integrative di quelle universitarie tenendo anche conto, per quanto concerne le scuole di specializzazione e le scuole dirette a fini speciali inerenti al settore sanitario, di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162.

3. In particolare, tali funzioni didattiche integrative potranno svolgersi:

nell'ambito dei corsi di laurea:

- mediante lo svolgimento di corsi integrativi di quelli ufficiali;
- mediante lo svolgimento di altre forme di attività didattica, quali esercitazioni, seminari, partecipazioni a lezioni integrate e altre forme di collaborazione didattica;

nell'ambito dei corsi delle scuole di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali:

- mediante lo svolgimento di un corso di insegnamento organico;
- mediante lo svolgimento di altre forme di attività didattica quali esercitazioni, seminari, partecipazioni a lezioni integrate e altre forme di collaborazione didattica.

4. L'Università si impegna, nel definire le scuole di specializzazione dell'area sanitaria, a tener conto anche delle esigenze espresse dalla Regione, e a stabilire il numero degli specializzandi da ammettere a tali scuole, in accordo con la Regione stessa, sentita la commissione paritetica di cui al quinto comma dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, tenendo conto dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

5. La commissione di cui sopra terrà conto, nella formulazione delle proposte, delle indicazioni del piano sanitario regionale e di quelle della presente convenzione in ordine alle strutture da adibire alle scuole di cui sopra; dovrà pure tener conto delle vigenti normative Cee.

6. La convenzione attuativa di cui all'8° comma dell'art. 39 della legge n. 833/1978, stabilirà norme atte a consentire l'iscrizione alle scuole di cui sopra del personale medico appartenente alle strutture convenzionate in modo da rendere effettivamente operante la riserva di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del dpr 10-3-1982 n. 162.

7. Per quanto riguarda le scuole dirette a fini speciali, l'Università si impegna a recepire le richieste che la Regione, sentita la commissione paritetica di cui al V comma dell'art. 39 della legge n. 833/1978, formulerà anche in relazione alle necessità della preparazione professionale delle qualifiche non mediche del personale del Ssn.

8. Nell'ambito dei corsi di perfezionamento:

— la Regione e l'Università si impegnano a promuovere, nei limiti delle proprie competenze, ogni opportuna iniziativa affinché nel territorio della Regione sia facilitata l'istituzione e l'attività di scuole tendenti alla formazione e alla riqualificazione del personale delle unità locali socio-sanitarie.

9. Per la sperimentazione di nuove attività didattiche:

— la Regione e l'Università si impegnano a favorire ogni iniziativa della facoltà di medicina e dell'Ulss n. 25 tendente ad attuare la sperimentazione di nuove attività didattiche, ai sensi dell'art. 92 del dpr n. 382/1980 e successive modifiche.

10. I contratti di insegnamento hanno di regola durata triennale, salva la possibilità di contratti biennali o annuali quando si determinino necessità di sostituzione nel corso del triennio. La loro scadenza è, in ogni caso, contestuale a quella della convenzione. Essi sono stipulati dal rettore sulla base di specifiche delibere del consiglio di facoltà, nel quadro del programma delle attività didattiche dei singoli corsi di laurea, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali, e disciplinano tempi e modalità dello svolgimento della didattica affidata al professore a contratto.

11. I consigli dei corsi di laurea, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali, all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta cui partecipano tutti coloro ai quali sono affidati compiti didattici, coordinano i programmi e indicano le sedi e il calendario di svolgimento delle attività dei rispettivi corsi.

Art. 7

Personale universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati

1. I diritti e i doveri che, per la parte assistenziale, il personale medico universitario assume, sono quelli previsti dagli artt. 31 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, per il personale di pari corrispondente qualifica del ruolo regionale, fatte salve le norme del proprio stato giuridico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 e successive modifiche.

2. La convenzione attuativa di cui all'8° comma dell'art. 39 della legge n. 833/1978 dovrà stabilire gli orga-

nici del personale medico, sia universitario che ospedaliero, delle divisioni e servizi di diagnosi e cura delle strutture a direzione universitaria e ospedaliera, tenendo conto delle seguenti indicazioni:

1) la dotazione organica minima di aiuti e assistenti addetti alle divisioni e servizi di diagnosi e cura del complesso ospedale-università dovrà fare riferimento alle norme di cui al dpr n. 128/1969 e successive modificazioni e integrazioni;

2) per le strutture a direzione universitaria l'organico universitario o misto dovrà essere, a norma di legge, stabilito in modo che il complessivo impegno orario per l'assistenza risulti pari all'impegno orario complessivo delle corrispondenti o affini strutture a direzione ospedaliera;

3) la dotazione organica di personale medico universitario verrà stabilita tenendo conto che il medico universitario sarà tenuto a dedicare alla assistenza 14 ore alla settimana, se a tempo definito, e 18 ore alla settimana, se a tempo pieno.

3. L'Università garantisce alla Regione, secondo le modalità stabilite nei commi seguenti, che il personale medico universitario dell'unità operativa a direzione universitaria, globalmente considerato, presti attività assistenziale per un numero di ore pari a quello assicurato da una corrispondente unità operativa dipendente dalla unità locale socio-sanitaria n. 25 calcolate sul presupposto di un organico di personale medico a tempo definito.

4. L'Università si impegna a garantire che il personale medico universitario, nell'unità operativa a direzione universitaria, presti l'attività assistenziale con le modalità che verranno concordate con la direzione del presidio ospedaliero.

5. Le necessità di impegno orario per l'assistenza, anche in relazione alle eventuali ore straordinarie, verranno annualmente stabilite dalla direzione del presidio ospedaliero, sentiti i responsabili delle singole strutture.

6. Nelle unità a direzione universitaria, nelle quali l'organico universitario o misto è pari o inferiore all'organico minimo ospedaliero previsto, i singoli medici universitari non potranno essere adibiti a mansioni che nel loro insieme comportino un numero di ore lavorative superiore a quello richiesto a medici ospedalieri di pari funzioni, come stabilito al superiore punto 2 del comma II.

7. L'orario settimanale di ciascun medico universitario per lo svolgimento delle proprie mansioni didattiche, di ricerca e assistenziali è globalmente considerato come impegno orario corrispondente a quello previsto rispettivamente per il tipo di rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo definito, la cui opzione va esercitata con le modalità previste nell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 e successive modifiche.

8. La convenzione attuativa di cui all'8° comma dell'art. 39 della legge n. 833/1978 stabilirà le modalità con le quali, all'inizio di ogni anno, verranno fissate, in accordo tra la soprintendenza sanitaria del presidio ospedaliero e i responsabili delle singole unità operative a direzione universitaria, le fasce orarie nelle quali quotidianamente il

personale medico universitario e ospedaliero operante nelle strutture medesime deve essere presente per espletare attività di assistenza.

9. Dell'osservanza degli orari di lavoro nello svolgimento delle proprie mansioni didattiche, di ricerca e assistenziali, globalmente considerate, i medici universitari, in relazione al proprio stato giuridico, dovranno rispondere alla direzione delle unità di appartenenza, la quale dovrà prevedere il controllo orario dell'attività assistenziale con le modalità stabilite dall'ordinamento universitario.

10. In ogni caso la documentazione riguardante gli orari di servizio effettuati dovrà, mensilmente, essere trasmessa all'Ulss con il visto della direzione dell'unità di appartenenza.

11. Ove la durata oraria delle prestazioni mensili rese da un singolo medico universitario, risultasse, ingiustificatamente, inferiore a quella stabilita dal precedente comma 2, l'Ulss corrisponderà l'indennità prevista dall'art. 31 del dpr n. 761/1979 in misura proporzionalmente ridotta, ferma restando la facoltà, riconosciuta all'Ulss medesima, di richiedere la sostituzione del medico inadempiente con altro di uguale qualifica.

12. L'eventuale fabbisogno di lavoro straordinario sarà valutato globalmente e in via preventiva per ogni singolo istituto, clinica o servizio, sentite le rispettive direzioni, a seconda delle necessità assistenziali; la retribuzione corrispondente sarà ripartita tra i medici in ragione delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestato da ciascuno e da calcolarsi oltre l'orario di servizio, intendendosi per tale orario quello comprensivo di ogni attività assistenziale, didattica e di ricerca, globalmente quantificabile rispettivamente in 27 e 36 ore settimanali, ai sensi delle normative di legge e contrattuali vigenti.

13. L'Unità locale socio-sanitaria n. 25, in conformità alle intese raggiunte tra Regione e Università con la presente convenzione, dovrà predisporre adeguate strutture per consentire l'esercizio, nell'ambito delle strutture convenzionate, delle attività libero professionali anche ai medici universitari, in attuazione dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761. Tali strutture e le idonee fasce orarie di servizio, anche del personale non medico, verranno individuate nella convenzione attuativa di cui all'8° comma dell'art. 39 della legge n. 833/1978.

14. Al personale universitario e al personale ospedaliero si applicano le norme relative al rispettivo stato giuridico e di conseguenza alle singole amministrazioni stipulanti sono riservati tutti i provvedimenti di competenza discendenti da tale normativa.

15. Tuttavia, al fine di stabilire i provvedimenti congiunti da adottare in caso di violazione delle norme previste dalla presente convenzione con esclusivo riguardo agli obblighi che gravano sul personale universitario che presta attività assistenziale e che di conseguenza assume, ai sensi dell'art. 31 del dpr n. 761/1979, gli stessi doveri e diritti del corrispondente personale del ruolo sanitario regionale, le parti convengono che la convenzione attuativa di cui all'8° comma dell'art. 39 della legge n. 833/1978 dovrà prevedere l'istituzione di una apposita commissione

paritetica permanente, composta da tre rappresentanti dell'Università e da tre rappresentanti dell'Ulss interessata, con il compito di proporre i provvedimenti di cui sopra.

16. La stessa convenzione attuativa regolerà l'attività di detta commissione e le sue specifiche competenze, prevedendo anche l'adozione congiunta, da parte del magnifico rettore e del presidente dell'Ulss interessata, degli eventuali provvedimenti d'urgenza da sottoporre comunque al successivo parere della commissione stessa.

17. Ai fini previsti dalla presente convenzione la corrispondenza del personale universitario a quello delle ulss è quella risultante dall'allegato D dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 9-11-1982 n. 83.

18. La convenzione attuativa di cui all'8° comma dell'art. 39 della legge n. 833/1978 fisserà le modalità con le quali verranno stabiliti i singoli livelli retributivi previsti dalla normativa in vigore per il personale non medico del servizio sanitario nazionale da attribuire al personale universitario non medico.

Art. 8

Sostituzione temporanea

1. Nell'ambito di unità operative a direzione universitaria con organico medico esclusivamente universitario, la sostituzione temporanea, in caso di assenza o impedimento del titolare nell'esercizio delle funzioni nella posizione apicale, avviene sulla base delle relative disposizioni dell'ordinamento universitario.

2. Nelle stesse strutture a organico misto, la sostituzione temporanea, ai fini assistenziali, avviene in conformità a quanto disposto dall'art. 7 comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n. 128. La graduatoria prevista nel successivo comma ottavo del citato art. 7 è disposta tra Università e Ulss.

Art. 9

Personale non medico

1. La Regione e l'Università convengono che l'Unità locale socio-sanitaria assicuri il personale non medico necessario allo svolgimento delle attività assistenziali delle strutture convenzionate.

2. Il personale non medico necessario all'espletamento di attività didattiche e scientifiche, oltre che assistenziali, sarà fornito dall'Università e dall'Ulss proporzionalmente all'entità e alla natura dei compiti da determinarsi nella convenzione attuativa di cui all'8° comma dell'art. 39 della legge n. 833/1978.

Art. 10

Attività assistenziali disciplinate da particolari istituti normativi aventi carattere economico

1. La Regione e l'Università convengono che nelle strutture e unità operative a direzione universitaria convenzionate, rientrano anche le attività ambulatoriali, nonché quelle di pre-dimissione protetta.

2. All'attività ambulatoriale e a quella comunque assistenziale prestata dal personale sanitario universitario si applicano gli stessi particolari istituti normativi aventi carattere economico relativi alla medesima attività svolta nelle strutture ospedaliere, negli ambulatori, poliambulatori e laboratori dipendenti dall'Ulss.

3. I relativi proventi sono riscossi dall'Ulss sulla base dell'apposito tariffario e utilizzati secondo quanto previsto per le strutture ospedaliere e per gli ambulatori e laboratori dell'Ulss.

4. Gli eventuali compensi dovuti al personale medico e non medico universitario per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi in conformità a quanto previsto per il corrispondente personale del ruolo regionale, sono dall'Ulss trasferiti all'Università che ne curerà la corresponsione agli aventi diritto.

Art. 11

Attività per conto terzi

1. L'Università assicura che le prestazioni per conto terzi previste dalla legislazione universitaria e non rientranti tra quelle previste nel precedente articolo, svolte nell'ambito delle strutture universitarie convenzionate, debbono essere effettuate senza pregiudizio del livello qualitativo e quantitativo dell'attività assistenziale prevista e garantita dalla presente convenzione.

2. A tale fine esse sono comunicate per conoscenza all'Ulss di competenza.

3. I relativi proventi vengono riscossi e gestiti direttamente dall'amministrazione universitaria sulla base del regolamento previsto dall'art. 66, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 e successive modifiche.

Art. 12

Personale, attrezzature e materiale

1. Il personale della facoltà di medicina con il quale l'Università concorre, in attuazione della presente convenzione, alla realizzazione dei fini del servizio sanitario nazionale, è indicato nominativamente per singola struttura e per qualifica, in un apposito allegato alla convenzione attuativa, di cui all'8° comma dell'art. 39 della legge n. 833/1978.

2. Fatta salva l'autonomia dell'Università per quanto attiene l'organizzazione didattica e scientifica anche in ordine alla ripartizione dei compiti didattici del personale docente, l'allegato di cui al precedente comma, è suscettibile di automatico aggiornamento, in corso di convenzione, solo nel caso di nuove nomine di personale universitario in sostituzione di altro personale universitario già incluso nell'allegato di cui sopra nel rispetto e nei limiti delle vigenti norme di equiparazione e nel caso di assegnazione da parte della Regione con le modalità previste dalla vigente legislazione di nuovi posti, avvenuta in base a criteri di programmazione stabiliti nei piani sanitari nazionali e regionali o nei piani di sviluppo dell'Università di cui

all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 e successive modificazioni.

3. È altresì suscettibile di automatica integrazione ove, in base all'art. 39 comma sesto, punto secondo, della legge 23 dicembre 1978 n. 833, si procederà, d'intesa tra Regione e Università, sentita l'Ulss n. 25 per esigenze didattiche e di ricerca alla istituzione di nuove divisioni, sezioni o servizi, che comportino nuovi oneri connessi all'assistenza, secondo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 3.

4. Tutte le altre variazioni di organico, relative a personale ospedaliero e a personale universitario addetto all'assistenza dovranno essere approvate, a norma di legge, dalla Regione, su proposta congiunta dell'Ulss n. 25 e dell'Università.

5. La nomina da parte dell'Università del personale sanitario universitario in funzioni inerenti la didattica e la ricerca non comporta automatica attribuzione allo stesso di corrispondenti funzioni assistenziali.

6. Tali funzioni potranno essere attribuite solo se previste e istituzionalizzate nella struttura cui il sanitario viene assegnato.

7. Il personale messo a disposizione dall'Ulss è indicato in appositi allegati alla convenzione attuativa di cui all'8° comma dell'art. 39 della legge n. 833/1978.

8. Tali allegati sono suscettibili di automatico aggiornamento, in corso di convenzione, in corrispondenza di modificazioni di stato giuridico del personale stesso o di nuove nomine di personale sanitario medico e non medico del ruolo regionale, in sostituzione di altro personale compreso negli elenchi o di spostamenti dovuti a esigenze di mobilità interna del Presidio, fatta salva, in ogni caso, l'attribuzione di funzioni didattiche integrative ai sensi del penultimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 e successive modifiche.

9. L'Università mette a disposizione per l'attività assistenziale connessa a fini didattici e di ricerca le attrezzature e il materiale che saranno indicati in appositi allegati alla convenzione attuativa di cui all'8° comma dell'art. 39 della legge n. 833/1978.

10. L'Ulss n. 25 mette a disposizione per i fini didattici, di ricerca e assistenziali le attrezzature e i materiali di cui all'apposito allegato alla convenzione attuativa di cui all'8° comma dell'art. 39 della legge n. 833/1978.

Art. 13

Trattamento economico del personale universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati

1. Il trattamento economico del personale universitario medico e non medico, addetto all'assistenza, indicato nell'allegato di cui al primo comma del precedente art. 12 è regolato dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, dall'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 e successive modifiche e dal decreto-legge 28 maggio 1981 n. 255, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 391.

2. La Regione si impegna, in sede di riparto tra le Unità locali socio-sanitarie della quota di fondo sanitario nazionale a essa assegnata, ad attribuire all'Ulss le somme che devono essere impiegate per il finanziamento delle strutture convenzionate secondo quanto stabilito dalla presente convenzione.

3. La Regione si impegna, inoltre, a corrispondere all'Ulss, mensilmente, le somme che, tramite l'Università, debbono essere assegnate:

- al personale universitario medico e non medico operante nelle strutture convenzionate, ai sensi delle disposizioni richiamate nel precedente primo comma;
- al personale universitario medico e non medico per il lavoro straordinario derivante da esigenze del servizio assistenziale, nonché per le altre spettanze previste per il personale corrispondente dell'Unità locale socio-sanitaria.

4. Tali somme sono suscettibili di aggiornamento automatico in corrispondenza delle variazioni riguardanti le singole voci che costituiscono il trattamento economico del personale del ruolo regionale di pari mansioni, funzioni e anzianità quali risultano dall'accordo nazionale unico ex art. 47 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, nonché in corrispondenza delle modifiche dell'allegato previsto dal primo comma del precedente art. 12.

5. Di conseguenza la convenzione attuativa di cui all'8° comma dell'art. 39 della legge n. 833/1978 dovrà prevedere precise modalità per la corresponsione da parte dell'Ulss, a carico dei fondi assegnati dalla Regione, all'Università della somma necessaria a consentire all'Università stessa il pagamento dei medici universitari integrati nell'assistenza e nominativamente indicati nell'allegato previsto al 1° comma del precedente art. 12, in modo da garantire agli stessi, per l'attività assistenziale, una retribuzione complessiva pari al trattamento economico globale del personale medico ospedaliero di pari funzioni, anzianità e con il medesimo tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno e tempo definito).

6. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui sopra le corrispondenze funzionali tra il personale medico dei ruoli universitari e il personale medico del servizio sanitario nazionale, sono stabilite come segue, ai sensi dello art. 102 del dpr n. 382/1980 e successive modifiche:

- il professore ordinario e straordinario è equiparato al medico appartenente alla posizione apicale;
- il professore associato è equiparato al medico appartenente alla posizione intermedia;
- l'assistente ordinario del ruolo a esaurimento e i ricercatori sono equiparati al medico appartenente alla posizione iniziale.

7. In rapporto alla disponibilità di posti vacanti nelle strutture assistenziali a direzione universitaria previste negli allegati A, B, D ed E della presente convenzione, fatto salvo quanto previsto all'allegato D dello schema tipo di cui al dm 9 novembre 1982, ai professori associati, agli assistenti e ai ricercatori possono essere attribuite ai fini assistenziali qualifiche di livello immediatamente superiore a quelle sopra indicate.

Art. 14

Direzione sanitaria

1. La responsabilità sanitaria delle strutture e delle unità operative convenzionate, per quanto attiene ai profili igienico-organizzativi, compete al direttore o dirigente sanitario dell'Ulss competente per territorio, ai sensi del dpr 20 dicembre 1979 n. 761 e della legislazione regionale che disciplina l'ordinamento delle Ulss, per quanto riguarda le strutture territoriali.

2. Per le strutture costituenti il complesso ospedale-università la responsabilità sanitaria compete al responsabile del presidio ospedaliero, ai sensi dell'art. 19 della lr n. 13/1980 e successive modificazioni e integrazioni. Nello svolgimento dei suoi compiti di direzione questi è coadiuvato dai direttori sanitari dei singoli stabilimenti ospedalieri facenti parte del complesso.

3. Verranno stabiliti accordi tra le parti per la partecipazione del personale universitario agli organismi di consulenza tecnica previsti dalla legge regionale sulla organizzazione delle Ulss in armonia con l'art. 15, comma 12, punto I) della legge 23 dicembre 1978 n. 833. Nell'ambito di tali organismi potranno svilupparsi intese per l'adozione di protocolli finalizzati al miglioramento dell'assistenza e alla utilizzazione razionale delle risorse.

4. Il responsabile sanitario di cui al precedente primo comma per l'espletamento dei propri compiti, potrà avvalersi di tutte le competenze presenti nell'Università secondo modalità da definirsi nelle convenzioni attuative.

Art. 15

Gestione

1. La gestione dell'assistenza nelle strutture proprie della facoltà di medicina è affidata all'Ulss competente per territorio.

2. I rapporti tra Università e Unità locale socio-sanitaria, secondo le utilizzazioni delle strutture previste negli allegati A, B, C, D ed E sono regolati nelle convenzioni attuative, da stipularsi entro e non oltre due mesi dalla stipula della presente convenzione, in conformità a quanto in questa previsto e in relazione alle materie indicate dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n. 129.

Art. 16

Ripartizione spese arredamento, funzionamento indennità varie

1. La Regione e l'Università convengono che l'amministrazione dell'Ulss assume in proprio tutti gli oneri assistenziali comprese le spese di funzionamento e di manutenzione relative alle strutture convenzionate.

2. In particolare l'Ulss provvederà, per le strutture proprie dell'Università gestite dall'Ulss stessa in regime di convenzione, a coprire le spese:

- a) di arredamento, di attrezzature, di manutenzione e di quanto altro occorre per l'assistenza nelle sale di degenza, nonché per gli ambulatori e i laboratori;

- b) di fornitura e manutenzione dello strumentario, del materiale d'uso e delle apparecchiature per i compiti assistenziali;
- c) di arredamento e manutenzione di quanto occorre nei locali destinati al personale sanitario universitario e ai sanitari stessi per l'esercizio dell'attività assistenziale;
- d) di manutenzione, ammodernamento e rinnovo delle apparecchiature tecnico-scientifiche messe a disposizione dell'Università per esclusivi scopi assistenziali.

3. Le apparecchiature che si rendono utili per la didattica e la ricerca, oltre che per l'attività assistenziale, sono fornite a spese di entrambe le amministrazioni.

4. La spesa necessaria sia per l'acquisto che per la manutenzione e l'impiego di queste apparecchiature sarà ripartita proporzionalmente alla qualità e quantità dell'impiego.

5. Le apparecchiature utilizzate dall'Università a fini assistenziali e acquistate dall'Ulss restano di proprietà dell'Ulss medesima.

6. Per i locali universitari adibiti a compiti assistenziali l'amministrazione dell'Ulss corrisponderà a quella universitaria una indennità periodica pari a una quota percentuale in relazione ai locali stessi per interessi relativi all'ammortamento di mutui eventualmente contratti per la costruzione dell'immobile.

7. Per i locali delle strutture e dei presidi dell'Unità locale socio-sanitaria, assegnati in regime di convenzione all'Università per esclusivi scopi di didattica e di ricerca, l'Amministrazione universitaria corrisponderà all'Ulss medesima una indennità periodica pari a una quota percentuale in relazione ai locali stessi per interessi relativi all'ammortamento dei mutui eventualmente contratti per finanziare la costruzione dell'immobile.

8. La corresponsione della quota per interessi relativi all'ammortamento di cui ai precedenti commi sesto e settimo del presente articolo non comprende gli interessi di mora e non pregiudica in alcun modo i diritti di proprietà di ciascuno dei due enti sui rispettivi immobili.

9. La convenzione attuativa di cui all'8° comma dell'art. 39 della legge n. 833/1978 stabilirà le modalità per rendere effettivo quanto stabilito nel presente articolo, soprattutto in relazione alla fissazione delle percentuali di intervento da porre a carico dell'Università e dell'Ulss.

Art. 17

Ripartizione spese di manutenzione

1. La Regione e l'Università convengono che:

- la spesa per la manutenzione ordinaria, per il funzionamento e per i servizi delle strutture proprie dell'Università date in gestione all'Ulss in quanto adibite a compiti assistenziali è a carico dell'Ulss medesima. Tra gli interventi di manutenzione ordinaria è da includersi anche il servizio di pulizia;
- la spesa per la manutenzione straordinaria delle stesse strutture è a carico dell'Università e dell'Ulss, secondo quote da fissarsi con i criteri stabiliti dall'ultimo comma del presente articolo;

- la spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per il funzionamento delle strutture proprie dell'Ulss usate dal personale universitario ai fini assistenziali e da quello dipendente dall'Ulss è a carico dell'Ulss stessa;

- la spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali universitari utilizzati per funzioni comuni è ripartita tra le amministrazioni contraenti secondo quote da fissarsi con i criteri stabiliti dall'ultimo comma del presente articolo;

- i lavori di edilizia che comportino ristrutturazioni di locali e di impianti senza aumenti volumetrici sono a carico dell'Ulss qualora trattisi di miglioramenti per finalità assistenziali e dell'amministrazione universitaria se interessino settori di esclusivo indirizzo didattico e di ricerca.

2. Le amministrazioni Universitaria e dell'Unità locale socio-sanitaria, al fine di ottenere lo snellimento delle procedure e la uniformità degli interventi per la utilizzazione e per la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per gli interventi previsti nel precedente art. 16, si avvarranno di apposite commissioni tecniche consultive paritetiche da nominarsi di comune accordo dalle due amministrazioni, secondo le modalità che verranno stabilite nella convenzione attuativa di cui all'8° comma dell'art. 39 della legge n. 833/1978.

3. La stessa convenzione attuativa di cui sopra stabilirà, in particolare, le modalità di ripartizione delle spese di manutenzione straordinaria delle strutture proprie dell'Università date in gestione all'Ulss, stabilendosi sin d'ora che tale ripartizione non potrà essere inferiore al 75% delle spese stesse da porre a carico dell'Ulss e potrà variare in riferimento alla specificità delle destinazioni assistenziali. Una apposita commissione tecnica paritetica individuerà le quote da porre a carico di ciascun ente stipulante, nonché l'ente cui spetterà di volta in volta l'esecuzione dei lavori.

Art. 18

Norma finale

1. La durata della presente convenzione è di tre anni ed è prorogata per uguale durata se non intervenga disdetta da una delle parti sei mesi prima della scadenza.

2. Ogni successiva modificazione della presente convenzione in ordine alla istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi, per sopravvenute esigenze didattiche e di ricerca che comportino nuovi oneri connessi all'assistenza a carico delle regioni, va attuata d'intesa tra Regione e Università sentita l'Unità locale socio-sanitaria interessata.

3. In caso di mancato accordo tra le parti in ordine alla stipula della convenzione, nonché della mancata intesa di cui al precedente comma, ogni decisione è demandata ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità, o, a richiesta di essi, al Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentiti, in ogni caso, il Consiglio sanitario nazionale e il consiglio universitario nazionale.

4. La presente convenzione fa parte integrante del piano sanitario regionale, ai sensi del terzo comma dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978 n. 833. A essa seguirà la stipulazione della convenzione prevista dall'8° comma dell'art. 39 della legge n. 833/1978 la quale regolerà oltre che l'attuazione, alla stessa demandata, degli istituti previsti dalla legge e dalla presente convenzione, anche l'attuazione di ogni altro istituto normativo ed economico riguardante in particolare l'attività ambulatoriale, l'aggiornamento professionale, l'uso e l'adeguamento delle attrezzature e quanto altro ritenuto opportuno per la realizzazione degli obiettivi della presente convenzione, prevedendo, ove necessario, l'eventuale erogazione da parte dell'Ulss interessata di somme forfettarie a favore dell'Università.

(seguono allegati)

ALLEGATO A

ELENCO DELLE STRUTTURE PROPRIE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA

Le parti prendono atto che nel presente allegato sono inseriti anche gli insegnamenti non clinici della Facoltà di Medicina.

La convenzione attuativa di cui all'8° comma dell'art.39 della legge 833/1978 stabilirà le modalità di partecipazione di tali insegnamenti all'attività del Complesso Ospedale - Università, nonché all'attività dell'Ulss A. 25 e delle altre Unità Sanitarie Locali interessate per i fini del Servizio Sanitario Nazionale.

Detti insegnamenti, esclusi quelli di Fisica Medica, Microbiologia e Virologia e Anatomia e Istologia Patologica, non avranno specifiche ed autonome funzioni assistenziali dirette, ma potranno partecipare alle attività dipartimentali previste dall'art.5 della presente convenzione, nonché alle attività di laboratorio mediante specifiche convenzioni da stipularsi tra l'Università e le Unità Sanitarie Locali interessate in riferimento a singole prestazioni assistenziali per le quali potrà essere previsto il pagamento secondo tariffe concordate.

In sede di partecipazione alle attività dipartimentali, al personale sanitario delle strutture elencate nel presente allegato potrà essere riconosciuta l'indennità prevista dall'art.31 del D.P.R. 761/1979, sulla base delle effettive mansioni svolte nell'ambito del dipartimento stesso.

DENOMINAZIONE DELL'INSEGNAMENTO	STRUTTURA ASSISTENZIALE	UBICAZIONE	NOTE
CHEMICA E PROPEDEUTICA BIOEDERICA		ISTITUTI BIOLOGICI	
FISICA MEDICA	MI SRAU di Fisica per Tecnologie Biomediche <input type="checkbox"/> AF	"	
BIOLOGIA e ZOLOGIA		"	
ANATOMIA UMANA NORMALE (1)		"	
MICROBIOLOGIA e VIROLOGIA (2)		"	
CHEMICA BIOLOGICA		"	
ISTOLOGIA ED EMATOLOGIA		"	
PAATOLOGIA GENERALE		"	
FISIOLOGIA UMANA		"	
GENETICA (3)		"	
ANATOMIA E ISTOLOGIA PAATOLOGICA	I SRAU di Istologia e Anatomia Patologica <input type="checkbox"/> CL	"	MI SRAG di Citologia MI SRAG di Immunotecnica

NOTE

STRUTTURA DA ATTIVARE

- (1) attività di Patologia Ultrastrutturale da regolamentare secondo la normativa sopraindicata
- (2) attività assistenziale nell'ambito dell'Ospedale Policlinico (v. ALL.B)
- (3) attività di Genetica Molecolare da regolamentare secondo la normativa sopraindicata

Sostituisce pag. 6036 del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 42 del 28/7/1989.

ALLEGATO B

Allegato 3

ELENCO DELLE UNITA' OPERATIVE A DIREZIONE UNIVERSITARIA IN STRUTTURE DELLA ULSS N. 25

Lo parti prendono atto che, anche in conseguenza dell'insediamento nel presente allegato di nuove strutture cliniche (indicate con la sigla CL), nonché di nuove strutture affidate ai sensi di quanto disposto dai commi 9° e seguenti dell'art. 3 della presente convenzione (indicate con la sigla AF), che vengono a far parte del Complesso Convenzionato, sarà necessario procedere a ristrutturazioni organizzative di reparti e servizi del Complesso stesso e delle doganze ospedaliere, onde contenere gli oneri di gestione garantendo nel contempo qualificati livelli di prestazioni.

La Convenzione attuativa di cui all'0° comma dell'art. 39 della Legge 833/1978 stabilirà le ristrutturazioni organizzative di cui sopra, nonché i conseguenti criteri gestionali in applicazione di quanto stabilito, in relazione all'istituzione dei dipartimenti, dall'art. 5 della presente convenzione, nonché in applicazione delle disposizioni contenute nella lett. a) - 2° comma - dell'art. 10 della legge 23.10.1985, N. 595, che prevedono la ristrutturazione delle doganze ospedaliere anche in deroga a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti della Legge 12.2.1968, N. 132 e dal D.P.R. n. 120 e 129/1969.

Le ristrutturazioni organizzative di cui sopra saranno istituzionalizzate con provvedimento della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.

DEGNOMAZIONE (dell'insegnamento)	STRUTTURA ASSISTENZIALE	POSTI LETTO	UBICAZIONE	NOTE
FARMACOLOGIA	1 SRAU di Farmacologia Medica	--	CL Ospedale Policlinico	
PATOLOGIA MEDICA	1 DIV. di Medicina Generale	40	CL " "	■ 1 SZAG di Reumatologia (1) (5 p.l.)
CLINICA MEDICA	1 DIV. di Medicina Generale	50	CL " "	1 SRAG di Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva (2) 1 SRAG di Fisiopatologia Digestiva 1 SRAG di Fisiopatologia Cardiorespir. 1 SZAG di Dietetica e Nutriz. Clinica (3) (6 p.l.)
CLINICA MEDICA	■ 1 SRAU di Medicina Generale	30	CL " "	
SEMIOTICA MEDICA E TERAPIA MEDICA	1 DIV. di Medicina Generale	30	CL " "	■ 1 SRAG di Patologia del Metabolismo Minerale
FISIOPATOLOGIA APPLICATA	■ 1 SRAU di Fisiopatologia Applicata	30	CL " "	
MALATTIE DEL METABOLISMO	1 SRAU di Malattie del Ricambio (4)	30	AF Ospedale Civile Maggiore	con p.l. di F.i. Metaboliche
PATOLOGIA CHIRURGICA	1 DIV. di Chirurgia Generale	50	CL Ospedale Policlinico	1 SZAG di Chirurgia Vascolare (20 p.l.)
CLINICA CHIRURGICA	1 DIV. di Chirurgia Generale	50	CL " "	■ 1 SZAG di Chirurgia Epato-Pancreatica (15 p.l.)
ANATOMIA CHIRURGICA	■ 1 SRAU di Chirurgia Proctologica	12	CL " "	
CHIRURGIA SPERIMENTALE	■ 1 SRAU di Chirurgia Geriatrica	15	CL " "	
CHIRURGIA PEDIATRICA	■ 1 SRAU di Chirurgia Pediatrica (5)	15	CL " "	
CHIRURGIA D'URGENZA	1 DIV. di Chirurgia Generale (3*)	43	AF Ospedale Civile Maggiore	con funzioni di Chir. d'Urgenza ■ 1 SRAG di Chirurgia Endoscopica d'Urgenza
NEFROCHIRURGIA	1 DIV. di Chirurgia Generale (4*) (6)	43	AF " " "	Compreso Centro Trapianti Renali e Dialisi per F.R.
SEMIOTICA CHIRURGICA	1 SRAU di Endocrinochirurgia	16	CL Ospedale Policlinico	
CLINICA OTORINOLARINGOIATRICA	1 DIV. di Otorinolaringoiatria	35	CL " "	
CLINICA OSTETRICO GINECOLOGICA	1 DIV. di Ostetricia e Ginecologia	64	CL " "	1 SZAG di Patologia Ostetrica Ginecol. (7) (10 p.l.)
CLINICA PEDIATRICA	1 DIV. di Pediatria	30	CL Osp. Pol./Osp. Civ. Magg.	1 SZAG di Assistenza Neonatale (20 culle) Osp. Pol. 1 SZAG di Assistenza Neonatale (30 culle) O.C.M. 1 SZAG di Patologia Neonatale (15 pl di cui 8 C.t. e 2 O.) Osp. Pol. ■ 1 SZAG di Patologia Neonatale (15 p.l.) O.C.M. 1 SR di Fisiopatologia Cardiorespiratoria Osp. Pol. 1 SRAG di Genetica Medica (8) Osp. Pol. ■ 1 SR di Nefrologia Pediatrica Osp. Pol. ■ 1 SRAG di Diabetologia Pediatrica Osp. Pol.
EUROPSICHIATRIA INFANTILE	■ 1 SRAU di Neuropsichiatria Inf. (9)	10	CL Ospedale Policlinico	
EDIATRICA SOCIALE E PNERICULTURA	■ 1 SRAU di Endocrinologia Ped.	10	CL " "	
UKOLOGIA	1 SRAU di Auxologia	--	CL " "	Con Centro di Eugenetica e Ortogenesi

Sostituisce pag. 6037 del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 42 del 28/7/1989.

ALLEGATO B

DEGNOMAZIONE (coll'insegnamento)	STRUTTURA ASSISTENZIALE	POSTI LETTI		UBICAZIONE	NOTE
CLINICA NEUROLOGICA	1 DIV. di Neurologia	50	CL	Ospedale Policlinico	1 SRAG di Neurofisiopatologia 1 SRAG di Neuropsichiatria Inf. = 1 SRAG di Prevenzione e Assistenza Inuff. Respir. nelle Malattie neurom. (10) 1 SRAG di Neuropatologia (10) (10 p.l.)
CLINICA DERMATOLOGICA	1 DIV. di Dermatologia	30	CL	Ospedale Civile Maggiore	= Complesso Centro M.T.E. = 1 SRAG di Iatropatologia Cutanea
CLINICA OCULISTICA	1 DIV. di Oculistica	45	CL	" "	Compresi 5 p.l. per Centro Proflessi e Terapia delle Affezioni Retiniche
CLINICA ODONTOIATRICA	1 SRAU di Odontologia	15	CL	Ospedale Policlinico	= 1 SR di Ortodonzia
CLINICA PSICHIATRICA	1 SRAU di Psichiatria (3°) (12)	16	CL	Osp. Pol./Sist. Territ.	
PSICOLOGIA MEDICA	1 SRAU di Psicologia Medica	--	CL	" "	
PSICOTERAPIA	= 1 SRAU di Psicoterapia	--	CL	Ospedale Policlinico	
RADIOLOGIA	1 SRAU di Radiologia	--	CL	" "	
RADIOLOGIA	= 1 SRAU di Angiografia (13)	--	CL	" "	
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	1 SRAU di Anestesia e Rianimaz. (1°)	13	CL	" "	1 SRAG di Anestesia per Terapia Antalgica
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	= 1 SRAU di Anestesia e Rianimaz. (2°)	4	CL	" "	
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	1 SRAU di Anestesia e Rianimaz. (2°) (16/21)	--	AF	Ospedale Civile Maggiore	Con uso di posti letto nelle Cure Intensive Cardiochirurgiche = 1 SRAG di Anestesia e Rianimazione per Prev. e Assistenza Inuff. Respir. nelle Malattie Neurovascolari - Osp. Lungodegenza (8 p.l.)
CLINICA ORTOPEDICO-TRAUMATOL.	1 DIV. di Ortopedia e Traumatologia	55	CL	Ospedale Policlinico	1 SRAG di Diagnosi e Terapia delle Scoliosi (16 p.l.) 1 SRAG di Chirurgia della mano (15) (16 p.l.) = 1 SRAG di Ortopedia e Traumatologia Ger. (15) (16 p.l.)
MEDICINA DEL LAVORO	1 SRAU di Medicina del Lavoro (16)	20	CL	" "	
TOSSICOLOGIA INDUSTRIALE	= 1 SRAU di Tossicologia Industr. (17)	--	CL	" "	
NEFROLOGIA MEDICA	1 DIV. di Nefrologia Medica (18)	30	AF	Ospedale Civile Maggiore	1 SR DIALISI (12 p.l.) Osp. Pol. 1 SR DIALISI (20+2 p.l.) O.C.R.
UROLOGIA	1 DIV. di Urologia	60	AF	Ospedale Policlinico	= 1 SRAG di Urodinamica 1 SRAG di Diagnosi e Terapia Endoscopica Urologica (15 p.l.)
ONCOLOGIA MEDICA	1 DIV. di Oncologia Medica	30(19)	AF	Ospedale Civile Maggiore	
CARDIOLOGIA	1 DIV. di Cardiologia	60	AF	" "	1 SRAG di Emodinamica = 1 SRAG di Centro per la lotta contro le Malattie Cardiovasc. 1 SR per U.C.I.C. (20 p.l. di cui 8 C.I. e 12 Semint.)
CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE	1 DIV. di Cardiocirurgia con Sez. Pediatrica	(20/21)	CL	" "	1 SR di Cure Intensive Cardiochir. (23) (16 p.l.)
NEUROCHIRURGIA	1 DIV. di Neurochirurgia (1°) con Unità Spinale	(24/25)	AF	" "	Compresi 6 p.l. collocati nel SR di Cure Intensive della Neurochirurgia e 4 p.l. in Sez. di Terapia Intensiva per Unità Spinale = 1 SRAG di Traumatologia della Colonna vertebrale = 1 SRAG di Chirurgia Stereotassica = 1 SR per Cure Intensive della Neurochirurgia (p.l. 18) (16)

Sostituisce pag. 6038 del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 42 del 28/7/1989.

segue ALLEGATO B

DEDENOMINAZIONE (dell'Insegnamento)	STRUTTURA ASSISTENZIALE	POSTI LETTA	UBICAZIONE	NOTE
CHEMICA E MICROSCOPIA CLINICA	1 SRAU di Laboratorio Analisi Chimico Cliniche ed Ematologiche	---	CL Ospedale Policlinico	= 1 SRAG di Laboratorio di Patologia Genetica e Prenatale
EMATOLOGIA	1 DIV. di Ematologia	30(27) AF	" "	= 1 SRAG di Trapianto di Midollo Enoepoietico
SCIENZE IMMUNOLOGICHE	1 SRAU di Immunologia	---	" "	con Centro Regionale per Diagnosi AIDS
MICROBIOLOGIA	= 1 SRAU di Microbiol. e Virologia(28)	---	" "	
MALATTIE INFETTIVE	1 DIV. di Malattie Infettive	40 AF	Ospedale Civile Maggiore	= 1 SRAG di Diagnosi e Terapia AIDS
MEDICINA LEGALE	1 SRAU di Medicina Legale e della Assicurazioni	---	Ospedale Policlinico	con Centro di Medicina delle Catastrofi 1 SRAG di Radioprotezione Medica O.C.M. = 1 SA di Diagnostica di Laboratorio ai fini forensi
IGIENE*		---	CL	

NOTE

STRUTTURA DA ATTIVARE

- (1) già prevista nel PSSE 1924/1986 e non attivata
- (2) da trasformare in SRAU nel corso di vigenza del Piano
- (3) così trasformato l'omonimo SRAG
- (4) la Convenzione Attuativa di cui all'8° comma dell'art. 39 della Legge 833/78 stabilirà i tempi e le modalità con le quali verrà effettuato il graduale trasferimento della struttura, in modo da consentire che esso avvenga entro il tempo strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori di risistemazione degli spazi da adibirsi alla stessa e nel rispetto, peraltro, dei tempi previsti dalla legge per l'attuazione della nuova organizzazione didattica della facoltà di Medicina, prevista dalla tabella XVIII e l'espletamento dell'attività didattica delle Scuole di Specialità afferenti alla Cattedra L.
- (5) così trasformato l'omonimo SRAG
- (6) così trasformata l'omonima Div. di Nefrologia Chirurgica
- (7) così trasformato l'omonimo SRAG
- (8) nell'ambito del Centro Regionale per lo studio delle Epidemiologia delle malformazioni congenite e la diagnosi prenatale
- (9) così trasformato l'omonimo SRAG
- (10) in collegamento con SRAG di Anestesia e Rianimazione per la Prevenzione e Assistenza delle Insufficienze Respiratorie nelle Malattie Neuromuscolari c/o Osp. Lungodegenza
- (11) così trasformato l'omonimo SRAU
- (12) la Convenzione Attuativa di cui all'8° comma dell'art. 39 della Legge 833/78 stabilirà, anche mediante la previsione della stipulazione di particolari protocolli operativi, le modalità di collaborazione ed integrazione delle strutture di assistenza psichiatrica ospedaliera ed universitarie operanti anche nel territorio, al fine di uniformare e coordinare gli interventi ed evitare disparità di trattamenti e di livelli di prestazioni nell'ambito della competenza territoriale dell'Ulss 25
- (13) così trasformato l'omonimo SRAG
- (14) il Servizio può organizzarsi in Dipartimento con la Div. di Chirurgia Toracica e Cardiovascolare e con la Divisione di Cardiocirurgia per l'attività di Terapia Intensiva
- (15) da trasformare in SRAU nel corso di vigenza del Piano
- (16) così trasformata l'omonima Divisione
- (17) così trasformato l'omonimo SRAG
- (18) assume le competenze didattiche già attribuite alla Div. di Nefrologia Chirurgica, trasformata in Div. di Chirurgia Generale (4°), salvo quelle relative ai trapianti Renali
- (19) attualmente attivati 15 pl.
- (20) la Divisione può organizzarsi in Dipartimento con la Div. di Chirurgia Toracica e Cardiovascolare e con 2° SRAU di Anestesia e Rianimazione (O.C.M.) per l'attività di Terapia Intensiva
- (21) l'attività di rianimazione post-operatoria dell'Istituto Universitario di Cardiocirurgia verrà comunque espletata da quest'ultimo nei posti letto ad esso esclusivamente destinati nel reparto di Rianimazione.
- (22) attualmente attivati 20 pl.
- (23) con disponibilità di pl. per la Div. di Chirurgia Toracica e Cardiovascolare
- (24) la Divisione può organizzarsi in Dipartimento con l'altra Divisione di Neurochirurgia, con gli SRAU di Neurochirurgia, con SRAU di Neuroradiologia e con 3° SRAU di Anestesia e Rianimazione
- (25) Qualora, nel corso di vigenza, anche prorogata, del presente Piano Socio Sanitario venisse a mancare, per qualsiasi motivo, la titolarità apicale di una delle strutture facenti parte del Dipartimento di Neurochirurgia si procederà alla revisione dell'organizzazione dello stesso e della sua articolazione, per consentire la soppressione di tale struttura o comunque la sua incorporazione o fusione con altra effettivamente operante, garantendo in ogni caso la permanenza di due Divisioni
- (26) con riserva di 6 p.l. per 2° Divisione di Neurochirurgia, di 3 p.l. per SRAU di Neurochirurgia Traumatologica e di 3 p.l. per SRAU di Urgenza Neurochirurgica ed Emergenza
- (27) attualmente attivati 20 pl.
- (28) l'attività didattica è svolta in struttura propria della Facoltà di Medicina (v.All.A)

* Questo insegnamento non avrà specifiche ed autonome funzioni esecutive dirette, ma potrà partecipare alle attività dipartimentali di cui all'art. 5, secondo modalità che verranno stabilite nella Convenzione attuativa di cui all'8° comma dell'art. 39 della Legge

Sostituisce pag. 6039 del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 42 del 28/7/1989.

ALLEGATO C

ELENCO DELLE STRUTTURE ED UNITA' OPERATIVE OSPEDALIERE ED EXTRA OSPEDALIERE DELL'ULSS N. 25 A DIREZIONE NON UNIVERSITARIA UTILIZZATE A FINI DIDATTICI INTEGRATIVI DELLA FACOLTA' DI MEDICINA

Le parti prendono atto che, anche in conseguenza dell'inserimento nel presente allegato di nuove strutture che vengono a far parte del Complesso Convenzionato, sarà necessario procedere a ristrutturazioni organizzative di reparti e servizi del Complesso stesso e delle dogenze ospedaliere, onde contenere gli oneri di gestione garantendo nel contempo qualificati livelli di prestazioni.

La Convenzione attuativa di cui all'8° comma dell'art. 39 della Legge 833/1978 stabilirà le ristrutturazioni organizzative di cui sopra, nonché i conseguenti criteri gestionali in applicazione di quanto stabilito, in relazione all'istituzione dei dipartimenti, dall'art. 5 della presente convenzione, nonché in applicazione delle disposizioni contenute nella lett. a) - 2° comma - dell'art. 10 della legge 23.10.1985, N. 595, che prevedono la ristrutturazione delle dogenze ospedaliere anche in deroga a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti della Legge 12.2.1968, N. 132 e dai D.P.R. n.ri 128 e 129/1969.

Le ristrutturazioni organizzative di cui sopra saranno istituzionalizzate con provvedimento della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.

DEGNOMAZIONE	STRUTTURA ASSISTENZIALE	POSTI LETTO	UBICAZIONE	NOTE
MEDICINA GENERALE	1 DIVISIONE	50 (1)	Ospedale Civile Maggiore	
PEDIATRIA	1 DIVISIONE	30	" "	
CENTRO MUCCOVISCIDIOSI	1 SRAU	25	" "	con attività per le malattie respiratorie croniche in età pediatrica
GERIATRIA	1 DIVISIONE (1°) (2/3)	230	" "	■ 1 SRAG di Diabetologia (3) (dià Centro Antidiabetico)
GERIATRIA	1 DIVISIONE (2°) (2)		" "	■ 1 SRAG Malattie Vascolari arteriose centrali e periferiche e dell'ipertensione arteriosa dell'anziano
GERIATRIA	1 DIVISIONE (3°) (2)		" "	■ 1 SRAG di Riabilitazione funzionale
GERIATRIA	1 DIVISIONE (4°) (2)		" "	■ 4 SRAG di Unità Terapeutiche Geriatriche (aggregate alle 4 Divisioni)
				1 SZAG di Cure Intensive Geriatriche (6) (20 p.l.)
PNEUMOLOGIA	1 DIVISIONE	45	" "	1 SRAG di Fisiopatologia Respiratoria
TBC POLMONARE	1 SRAU (5/6)	20	Ospedale Lungodegenza	
GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA	1 DIVISIONE	45	Ospedale Civile Maggiore	1 SRAG di Fisiopatologia Digestiva
GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA	1 SRAU	...	" "	
NEUROLOGIA	1 DIVISIONE	50	" "	compresa Sez. per Cerebropatia Vascol. ■ 1 SZAG di Alcolologia (10 p.l.)
NEUROFISIOLOGIA CLINICA	■ 1 SRAU	...	Ospedale Civile Maggiore	per attività di diagnosi e prevenzione della insufficienze respiratorie nelle malattie neuromuscolari
ENDOCRINOLOGIA	1 DIVISIONE	30 (7)	Ospedale Civile Maggiore	
RADIOTERAPIA	1 DIVISIONE	30	" "	
RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA	1 DIVISIONE	32 (8)	" "	
RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE	1 SRAU	32	Ospedale Lungodegenza	■ 1 SRAG di Recupero e Rieducazione funz. - G.C.M.
RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE	1 SRAU	...	Ospedale Policlinico	1 SRAG di Logopedia
RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE	■ 1 SRAU	...	Ospedale Civile Maggiore	ad indirizzo riabilitativo geriatrico
RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE	■ 1 SRAU (9/10)	20	C.E.R.A.I.S.	per riabilitazione Neurologica dei Lesionati Midollari
CHIRURGIA GENERALE	1 DIVISIONE (1°)	40	Ospedale Civile Maggiore	■ 1 SRAG Rieducazione Enterostomizzati
CHIRURGIA GENERALE	1 DIVISIONE (2°)	40	" "	■ 1 SRAG di Chirurgia Epato-biliare
CHIRURGIA GERIATRICA	■ 1 SRAU	10	" "	■ 1 SRAG di Nutrizione Enterale Chirurgica
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	1 DIVISIONE	65	" "	■ 1 SRAG di Artroscopia
OSTETRICIA E GINECOLOGIA	1 DIVISIONE	70	" "	
OTORINOLARINGOIATRIA	1 DIVISIONE	45	" "	
CHIRURGIA PLASTICA	1 DIVISIONE	35	" "	
CENTRO USTIONI	■ 1 SRAU (11/12)	35	" "	
LUNGODEGENZA MEDICA	1 DIVISIONE (13)	60	Ospedale Lungodegenza	

Sostituisce pag. 6040 del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 42 del 28/7/1989.

segue ALLEGATO C

DEDENOMINAZIONE	STRUTTURA ASSISTENZIALE	POSTI LETTO	UBICAZIONE	NOTE
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE	1 SRAU (14)	15	Ospedale Civile Maggiore	■ 1 SR di Ortodonzia
NEUROCHIRURGIA	1 DIVISIONE (2*) (15/16)	42	" "	Compresi 6 p.l. collocati nel SR per Cure Intensive della Neurochirurgia ■ 1 SRAG di Neurochirurgia Pediatrica ■ 1 SRAG di Diagnosi e Cura Malattie Cerebrovasc.
NEUROCHIRURGIA TRAUMATOLOGICA	■ 1 SRAU (15/17)	12	" "	Compresi 3 p.l. collocati nel SR per Cure Intensive della Neurochirurgia
URGENZA NEUROCHIRURGICA ED EMERGENZA	■ 1 SRAU (15/17)	12	" "	Compresi 3 p.l. collocati nel SR per Cure Intensive della Neurochirurgia
NEUROCHIRURGIA DEL MIDOLLO E DEL SISTEMA NERVOSO PERIFERICO	■ 1 SRAU (15/17)	10	" "	
CHIRURGIA TORACICA E CARDIOVASCOLARE	1 DIVISIONE (18/19)	55	" "	1 SR di Cure Intensive Cardiochir. (20) (16 p.l.)
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	1 SRAU (1*)	18	" "	
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	1 SRAU (3*) (21)	---	" "	
ACCETTAZIONE E PRONTO SOCCORSO	1 SRAU	8	" "	p.l. di Astanteria
ACCETTAZIONE EMERGO SOCCORSO	1 SRAU	8	Ospedale Policlinico	p.l. di Astanteria
LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE ED EMATOL.	1 SRAU	---	Ospedale Civile Maggiore	
LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE ED EMATOL.	■ 1 SRAU	---	Ospedale Lungodegenza	
ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA	1 SRAU	---	Ospedale Civile Maggiore	■ 1 SRAG di Citologia (22)
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	1 SRAU	---	" "	
TRASFUSIONE	1 SRAU	---	Osp. Pol./Osp. Civ. Magg.	con Sez. c/o Ulas n. 24 1 SR di Lab. per Produzione Emoderivati ed Enoctosferesi.
RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	1 SRAU (1*)	---	Ospedale Civile Maggiore	1 SRAG di Angiografia
RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	1 SRAU (2*)	---	" "	
RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	1 SRAU (3*)	---	Ospedale Lungodegenza	
NEURORADIOLOGIA	1 SRAU (23)	---	Ospedale Civile Maggiore	con annesso Centro di Neuroradiologia Intervenzionale
PSICHIATRIA	1 SRAU (1*) (24)	16	" "	
PSICHIATRIA	1 SRAU (2*) (24)	16	" "	
PSICHIATRIA	■ 1 SRAU (24/25)	---	Ospedale Lungodegenza	Da inserire nel Dipartimento del I° SRAU di Psichiatria
PSICHIATRIA	■ 1 SRAU (24/25)	---	Ospedale Civile Maggiore	Da inserire nel Dipartimento del II° SRAU di Psichiatria
UROLOGIA	■ 1 SRAU	20	" "	
ANESTESIA PER TERAPIA ANALGICA	1 SRAU	6	" "	
MEDICINA NUCLEARE	1 SRAU	---	" "	
CARDIOLOGIA	1 SRAU (26/27)	10	" "	
ENDOSCOPIA RESPIRATORIA	1 SRAU	---	" "	
MEDICINA E TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT	1 SRAU	18	" "	
ALLERCOLOGIA	1 SRAU	---	" "	
FISICA SANITARIA	1 SRAU	---	" "	
FARMACIA	1 SRAU	---	" "	
FARMACIA	1 SRAU	---	Ospedale Policlinico	■ 1 SRAG di K.T.P.

Sostituisce pag. 6041 del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 42 del 28/7/1989

segue ALLEGATO C

DEDENOMINAZIONE	STRUTTURA ASSISTENZIALE	POSTI LETTO	UBICAZIONE	NOTE
SOPRINTENDENZA SANITARIA	1 SRAU	---	Ospedale Civile Maggiore	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 SRAG di Igiene Ambientale ■ 1 SRAG di Statistica Sanitaria Ospedaliera ■ 1 SRAG di Programmazione e Gestione Budgets di Reparto ■ 1 SRAG di Biomeccanica ■ SR di Prelievo e Conservazione Parti Cadavere
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO DI INFETTIVOL. E DI MEDICINA PREVENTIVA PER IL PERSONALE	1 SRAU (20)	---	" "	
DIREZIONE SANITARIA	3 SRAU	---	Osp. Civ. Magg./Osp. Policl. Ospedale Lungodegenza	

NOTE

STRUTTURA DA ATTIVARE

- (1) così ristrutturata l'attuale Divisione di Medicina Generale dell'O.C.M. In fase di prima applicazione saranno disponibili 30 p.l.
- (2) nel momento in cui la Facoltà istituirà la Cattedra di Geriatria, sarà individuata la necessaria struttura assistenziale.
- (3) qualora nel corso di vigenza del Piano la 1^a Divisione di Geriatria dovesse rimanere vacante del posto di Responsabile, lo SRAG di Diabetologia, già Centro Antidiabetico, verrà aggregato allo SRAU di Malattie del Ricambio.
- (4) aggregata a una Div. di Geriatria in relazione al Primario che dirige il Dipartimento
- (5) così trasformata l'omonima Divisione
- (6) da trasformare in SRAG a Div. di Pneumologia nel corso di vigenza del Piano
- (7) attualmente attivati 15 pl.
- (8) attualmente attivati 20 pl.
- (9) la Convenzione Attuativa di cui all'8^a dell'art. 39 della Legge 833/78 stabilirà le modalità ed i tempi di attuazione di tale Servizio in modo da consentire che l'attività dello stesso si esplichi in stretto coordinamento con l'attività delle strutture del Centro Ospedaliero Clinico di Medicina Riabilitativa e Preventiva di Valeggio sul Mincio, al cui sviluppo e consolidamento vanno destinati prioritariamente gli interventi sia finanziari che organizzativi
- (10) da strutturarsi possibilmente come Centro Regionale Specializzato al C.E.R.R.I.S.
- (11) così trasformato l'omonimo SRAG
- (12) compresa attività di chirurgia plastica ricostruttiva delle ustioni
- (13) così unificate le attuali due Divisioni
- (14) così trasformata l'omonima Divisione
- (15) qualora, nel corso di vigenza, anche prorogata, del presente Piano Socio Sanitario venisse a mancare, per qualsiasi motivo, la titolarità apicale di una delle strutture facenti parte del Dipartimento di Neurochirurgia si procederà alla revisione dell'organizzazione dello stesso e della sua articolazione, per consentire la soppressione di tale struttura o comunque la sua incorporazione o fusione con altra effettivamente operante, garantendo in ogni caso la permanenza di due Divisioni
- (16) la Divisione può organizzarsi in Dipartimento con l'altra Divisione di Neurochirurgia, con gli SRAU di Neurochirurgia, con lo SRAU di Neuroradiologia e con III^a SRAU di Anestesia e Rianimazione
- (17) i Servizi possono organizzarsi in Dipartimento con le due Divisioni di Neurochirurgia, con lo SRAU di Neuroradiologia e con il III^a SRAU di Anestesia e Rianimazione
- (18) la Divisione può organizzarsi in Dipartimento con la Divisione di Cardiocirurgia e con il II^a SRAU di Anestesia e Rianimazione (O.C.M.) per l'attività di Terapia Intensiva
- (19) qualora nel corso di vigenza del Piano la Divisione dovesse rimanere vacante del posto di Responsabile, si procederà, in accordo fra Università e Ulss n. 25, all'attivazione di autonoma struttura di Chirurgia Toracica, tenendo conto della situazione organizzativa e gestionale delle attività di cardiocirurgia
- (20) con disponibilità di pl., per la Divisione di Cardiocirurgia
- (21) il Servizio può organizzarsi in Dipartimento con le due Divisioni di Neurochirurgia, con gli SRAU di Neurochirurgia e con lo SRAU di Neuroradiologia
- (22) così trasformato l'omonimo SRAU, nel attivato, previsto nel P.S.R. 1984/1986
- (23) il Servizio può organizzarsi in Dipartimento con le due Divisioni di Neurochirurgia, con gli SRAU di Neurochirurgia e con III^a SRAU di Anestesia e Rianimazione
- (24) la Convenzione Attuativa di cui all'8^a comma dell'art. 39 della Legge 833/78 stabilirà, anche mediante la previsione della stipulazione di particolari protocolli operativi, le modalità di collaborazione ed integrazione delle strutture di assistenza psichiatrica ospedaliere ed universitarie operanti anche nel territorio, al fine di uniformare e coordinare gli interventi ed evitare disparità di trattamenti e di livelli di prestazioni nell'ambito della competenza territoriale dell'Ulss 25
- (25) con attività di Centro di Salute Mentale
- (26) con possibilità di attività di emodinamica presso l'omonimo SRAG della Div. di Cardiologia
- (27) attività cardiologica geriatrica nell'unità di Cure Intensive Geriatriche
- (28) con il diretto coordinamento della Soprintendenza Sanitaria

ALLEGATO D

ELENCO DELLE UNITA' OPERATIVE IN STRUTTURE DELLA ULSS N. 33

Le parti stabiliscono che, essendo lo Stabilimento ospedaliero di Valeggio sul Mincio strutturato come "Centro Ospedaliero Clinicizzato di Medicina Riabilitativa e Preventiva", tutte le Divisioni ed i Servizi in esso compresi debbono essere esclusivamente indirizzati a questo fine.

Le parti stabiliscono pure che, tutte le Divisioni, i Servizi Autonomi ed aggregati, sia a direzione universitaria che a direzione ospedaliera, dovranno operare in collegamento con i rispettivi Istituti Universitari della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Verona. Dette Divisioni e Servizi possono pure organizzarsi in Dipartimento tra di loro e con altri Servizi allo scopo di rendere omogeneo ed efficace l'approccio riabilitativo, pur nel rispetto delle singole specialità. A questa organizzazione di tipo dipartimentale concorreranno non soltanto gli Istituti universitari di pertinenza, ma anche strutture e servizi delle Ulss n. 33 e n. 25, secondo le norme stabilite nella convenzione trilaterale prevista all'art. 5 della convenzione. La stessa convenzione trilaterale stabilirà le strutture ed i servizi delle degenze ospedaliere ed i conseguenti criteri gestionali anche in applicazione delle disposizioni contenute nella lettera a) - secondo comma - dell'art. 10 della legge 23.10.1965, n. 595, che prevedono la ristrutturazione delle degenze ospedaliere anche in deroga a quanto previsto dagli artt. 30 e seguenti della legge 12.2.1960, n. 132 e dal D.P.R. n.ri 120 e 129/1969.

Le parti prendono infine atto che nel complesso è anche disponibile un adeguato numero di posti letto per l'attività di Day Hospital, che dovrà rappresentare uno dei principali metodi organizzativi di gestione dell'assistenza nel Centro stesso.

STRUTTURA ASSISTENZIALE	POSTI LETTO		UBICAZIONE	NOTE
1 DIV. di Riabilitazione Ortopedica	30	CL	Ospedale di Valeggio	con annesso Centro per lo Studio, Prevenzione e Cura delle Malattie Scheletriche dell'età evolutiva
1 DIV. di Riabilitazione Gastroenterol.	30(1)	CL	" "	■ 1 SRAG di Fisiopatologia Digestiva ■ 1 SRAG di Alcolologia con competenza psichiatrica
■ 1 DIV. di Riabilitazione e di Prevenzione per la Patologia Vascol.(2)	30(1)	CL	" "	■ 1 SRAG di Fisiopatologia Respiratoria (3)
■ 1 DIV. di Riabilitazione Cardiologica	30(1)	"	" "	
■ 1 SRAG di Riabilitazione Respiratoria	15	"	" "	
■ 1 DIV. di Riabilitazione Neurologica	30(1)	CL	" "	■ 1 SRAG di Neurofisiopatologia
■ 1 SRAG di Riabilitazione Funzionale (4)	--	Osp.	" "	
1 SRAG di Radiologia (5)	--	"	" "	
1 SRAG di Chimica e Microscopia Clinica	--	CL	" "	con annesso Centro per lo Studio delle Infezioni
■ 1 SRAG di Fisiopatologia Cardiovascolat. (6)		"	" "	

NOTE

■ struttura da attivare

- (1) di cui 15 pl. di tipo post chirurgico
- (2) così trasformato l'attuale SRAG
- (3) nell'arco di vigenza del Piano il Servizio verrà aggregato all'attivando SRAG di Riabilitazione Respiratoria
- (4) così trasformato l'attuale SRAG
- (5) così trasformato l'attuale SRAG aggregato a struttura dell'Ospedale di Villafranca
- (6) svolgerà la propria attività in coordinamento con la DIV. di Riabilitazione Cardiologica

ALLEGATO E

ELENCO DELLE UNITA' OPERATIVE A DIREZIONE UNIVERSITARIA IN STRUTTURE DELLA ULSS N. 3

DESCRIZIONE (dell'intervento)	STRUTTURA ASSISTENZIALE	POSTI LETTI		UBICAZIONE	NOTE
CHIRURGIA SOSTITUTIVA E OCE TRAPIANTI D'ORGANO	I DIV. di Chirurgia Generale	40	A.T.	Ospedale Civile	
FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRO- LATORIA	I DIV. di Cardiologia	40	A.T.	" "	I SA di Cardiologia I SA di Cardiologia I SA di U.C.I.C. (20 pl. di cui 8 per C.F. e 12 Semint.)

CONVENZIONE TRA LA REGIONE VENETO E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
VERONA
PER GLI ANNI 1989/1991

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Le parti, prendendo atto della necessità di chiarire il contenuto di alcune norme della Convenzione al fine di una loro corretta interpretazione,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1) In riferimento a quanto previsto dai commi 8° e seguenti dell'art. 3, si precisa che gli affidamenti di strutture ospedaliere e personale universitario debbono ritenersi del tutto eccezionali e motivati da particolari esigenze sia didattiche che assistenziali. Nel corso della validità della presente Convenzione essi verranno autorizzati dalla Regione solo se sugli stessi sarà intervenuto l'accordo delle Amministrazioni interessate, salvo quelli esplicitamente previsti negli attuali allegati e cioè, la Divisione di Metodologia Clinica (Medicina Generale) da affidarsi al prof. Vettore ed il Servizio di Fisica per Tecnologie Biomediche da affidarsi al prof. Fenzi.

La Convenzione attuativa di cui al comma 8° dell'art. 39 della legge 833/1978 dovrà regolamentare esplicitamente le modalità e le procedure da osservare per rendere operativi gli accordi di cui sopra.

2) In particolare, in riferimento al comma 10° del sopracitato art. 3, che stabilisce la clinicizzazione temporanea e condizionata delle strutture affidate, si precisa che tale clinicizzazione si riferisce alla necessità che l'Università possa adibirvi, almeno in parte e provvisoriamente - cioè limitatamente alla durata dell'affidamento - proprio personale sia docente che non docente. Resta quindi esclusa qualsiasi ipotesi di trasformazione istituzionale della struttura, che resta ospedaliera a tutti gli effetti, anche se temporaneamente deve essere posta in grado di adempiere agli obblighi imposti dalla normativa universitaria e disciplinati dalla presente Convenzione.

3) In riferimento a quanto stabilito dall'art. 8, le parti prendono atto che tale articolo corrisponde esattamente all'art. 8 dello schema di Convenzione tipo approvato con D.M. 9.11.1982 che deve essere obbligatoriamente riportato nella presente Convenzione.

Le parti concordano tuttavia che la Convenzione attuativa di cui al comma 8° dell'art. 39 della legge 833/1978 stabilirà adeguate modalità per dare corso a quanto previsto al comma 2° del citato art. 8 in aderenza alle attuali normative anche contrattuali che regolano la materia.

4) Le parti prendono atto che nelle strutture ospedaliere del territorio regionale opera personale sanitario iscritto alle Scuole universitarie di specializzazione. Onde consentire a tale personale la frequenza obbligatoria a dette Scuole, l'Università si impegna ad attivare eventuali accordi con le Unità Locali Socio Sanitarie interessate, affinché possa essere riconosciuta valida come tirocinio pratico l'attività svolta dagli specializzandi presso i re-

parti di appartenenza.

Gli accordi di cui sopra potranno essere attuati solo se le strutture verranno ritenute idonee ai sensi del D.M. 9.11.1982 e saranno oggetto di particolare convenzione che verrà approvata dalla Regione.

3.5.1989